

Codice A1820C

D.D. 14 maggio 2020, n. 1313

BIPO179 - Demanio idrico fluviale - EZ Real Estate s.r.l. - Concessione demaniale per la realizzazione un guado (guado n. 1 di progetto) a servizio della strada Vicinale della Scheggiola ad uso agro-silvo-pastorale in Comune di Vallanzengo (BI).



ATTO N. DD-A18 1313

DEL 14/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BIPO179 - Demanio idrico fluviale - EZ Real Estate s.r.l. - Concessione demaniale per la realizzazione un guado (guado n. 1 di progetto) a servizio della strada Vicinale della Scheggiola ad uso agro-silvo-pastorale in Comune di Vallanzengo (BI).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 3 dicembre 2019 a nostro protocollo n. 57461/A1820B dalla EZ Real Estate s.r.l. (Oasi Zegna) con sede legale in *omissis* a *omissis* - Partita IVA *omissis* - per la realizzazione di un guado (guado n. 1 di progetto) a servizio della strada Vicinale della Scheggiola ad uso agro-silvo-pastorale in Comune di Vallanzengo (BI), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica rilasciata con nota prot. n. 57015/A1820B del 7 dicembre 2018 dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, facente parte del provvedimento Finale del S.U.A.P. n. 114-2018 del 13 dicembre 2018, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 4304 del 19 dicembre 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2018;

visto che il provvedimento Finale del S.U.A.P. n. 114-2018 è stato pubblicato all'albo pretorio digitale dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 13/05/2020;

preso atto che il concessionario è esonerato dal pagamento del canone di concessione in forza

dell'applicazione delle tipologie previste dall'allegato A alla Legge Regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 che alla voce "Esenzioni e riduzioni del canone", al punto 6 delle "Esenzioni", inserisce le: "Concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali";

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

1. di concedere alla EZ Real Estate s.r.l. (Oasi Zegna) l'occupazione in proiezione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario è esonerato dal pagamento del canone di concessione in forza dell'applicazione delle tipologie previste dall'allegato A alla Legge Regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 che alla voce "Esenzioni e riduzioni del canone", al punto 6 delle "Esenzioni", inserisce le: "Concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali" ;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario Estensore
(dott. Fabrizio Finocchi)
/cv

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



UNI ONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

SEDE LEGALE: VIA BASSETTI N. 1 – 13866 CASAPINTA (BI)
SEDE OPERATIVA: VIA MAZZINI N. 3 – 13825 VALLE MOSSO (BI)

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 0002720
Pratica SUAP 392-2018
Ditta: EZ Real Estate SRL

Valle Mosso, 13/ 12/ 2018

Spett. le
Comune di Callabiana
Fr. Fusero n. 3
13821 – Callabiana (BI)

Spett. le
Comune di Callabiana
Ufficio Tecnico
Fr. Fusero n. 3
13821 – Callabiana (BI)

Spett. le
Comune di Vallanzengo
Fr. Trabbia n. 1
13847 – Vallanzengo (BI)

Spett. le
Comune di Vallanzengo
Ufficio Tecnico
Fr. Trabbia n. 1
13847 – Vallanzengo (BI)

Spett. le
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le province di Torino, Asti,
Cuneo, Biella e Vercelli
Piazza San Giovanni n. 2
10122 – Torino (TO)

Spett. le
Prefettura di Biella
Via Repubblica n. 26
13900 – Biella (BI)

Spett. le
Regione Piemonte
Direzione A12000
Gabinetto della Presidenza
della Giunta Regionale
Piazza Castello n. 165
10100 – Torino (TO)

Spett. le
Regione Piemonte
Direzione A16000
Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
C.so Bolzano n. 44
10100 – Torino (TO)

Spett. le
Regione Piemonte
Settore A1601A
Biodiversità e Aree Naturali
Via Principe Amedeo n. 17
10123 – Torino (TO)

Spett. le
Regione Piemonte
Direzione A18000
Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile,
Trasposti e Logistica
C.so Bolzano n. 44
10121 – Torino (TO)

Spett. le
Regione Piemonte
Settore A1820B
Tecnico Regionale
Biella e Vercelli
Via F.lli Ponti n. 24
13100 – Vercelli (VC)

Spett. le
Provincia di Biella
Via Quintino Sella n. 12
13900 – Biella (BI)

Spett. le
Provincia di Biella
Area Tecnica e
Valorizzazione Ambientale
Servizio Caccia e Pesca
nelle Acque Interne
Via Quintino Sella n. 12
13900 – Biella (BI)

Spett. le
EZ Real Estate SRL
Via Marconi n. 23
13835 – Trivero (BI)

Spett. le
Dott. Corrado Panelli
Via Marconi n. 32/A
13835 – Trivero (BI)

Spett. le
Commissione Locale
per il Paesaggio
Via Mazzini n. 3
13825 – Valle Mosso (BI)

Spett. le
Unione Montana dei Comuni
Del Biellese Orientale
Ufficio Pubblicazioni
Via Mazzini n. 3
13825 – Valle Mosso (BI)

Spett. le
Gruppo Carabinieri
Forestale di Biella
Via Pietro Micca n. 3
13900 – Biella (BI)

OGGETTO: PRATICA SUAP 392-2018 – DITTA EZ REAL ESTATE SRL – COMUNI DI CALLABIANA E VALLANZENGO – TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO FINALE.

Si trasmette allegato alla presente e in merito alla pratica in oggetto copia del Provvedimento Finale n. 114-2018.

Si invitano l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e i Comuni di Callabiana e Vallanzengo a voler provvedere alla pubblicazione del provvedimento suddetto all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento pubblicato dai Comuni di Callabiana e Vallanzengo dev'essere consegnato agli Uffici Urbanistici Comunali.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare:

Sportello Unico Attività Produttive c/o l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Via Mazzini n. 3 – 13825 Valle Mosso (BI) – Tel. 015 737773 – Mail PEC suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del SUAP
(Nicoletta Beccaro)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.l. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

SEDE LEGALE: VIA BASSETTI N. 1 – 13866 CASAPINTA (BI)
SEDE OPERATIVA: VIA MAZZINI N. 3 – 13825 VALLE MOSSO (BI)

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PRATICA SUAP	392-2018	DITTA	EZ REAL ESTATE SRL
--------------	----------	-------	--------------------

PROVVEDIMENTO FINALE N.	114	DEL	13/12/2018
-------------------------	------------	-----	-------------------

REGISTRO PUBBLICAZIONI	N.	456	DAL	13/12/2018	AL	28/12/2018
------------------------	----	-----	-----	------------	----	------------

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- ✓ con istanza registrata al prot. n. 2367 del 12/07/2018 la ditta EZ Real Estate SRL, con sede legale a Trivero (BI) in Via Marconi n. 23 – codice fiscale e partita IVA 02574990020, ha presentato, relativamente ai terreni siti nei Comuni di Callabiana e Vallanzengo, domanda per l'avvio del procedimento unico per la realizzazione di una nuova pista forestale;
- ✓ con nota prot. n. 2719 del 06/08/2018 lo Sportello Unico ha comunicato alla ditta proponente, relativamente all'istanza di cui al comma precedente, l'avvio del procedimento assegnando alla pratica il numero 392-2018;
- ✓ con nota prot. n. 2720 del 06/08/2018 lo Sportello Unico ha convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi simultanea per il giorno 06/09/2018;
- ✓ con nota prot. n. 22805 del 03/09/2018 la Regione Piemonte ha richiesto lo spostamento della 1° seduta della CDS;
- ✓ con nota prot. n. 2940 del 04/09/2018, vista la richiesta di cui al comma precedente, lo Sportello Unico ha spostato la 1° seduta della CDS dal giorno 06/09/2018 al giorno 20/09/2018;
- ✓ con nota prot. n. 3036 del 11/09/2018, sopravvenuti problemi organizzativi interni, lo Sportello Unico ha spostato la 1° seduta della CDS dal giorno 20/09/2018 al giorno 21/09/2018;
- ✓ con il verbale della CDS n. 1 del 21/09/2018 è stata formalizzata alla ditta proponente una richiesta integrazioni;
- ✓ con nota prot. n. 3172 del 21/09/2018 lo Sportello Unico ha trasmesso il verbale di cui al comma precedente ai soggetti coinvolti nella CDS;
- ✓ con PEC del 12/10/2018 la ditta proponente ha fornito la documentazione integrativa richiesta con il verbale di cui sopra;
- ✓ con nota prot. n. 3441 del 22/10/2018 lo Sportello Unico ha convocato la 2° seduta della conferenza dei servizi simultanea per il giorno 22/11/2018;
- ✓ con il verbale della CDS n. 2 del 22/11/2018 sono stati conclusi favorevolmente con prescrizioni i lavori della conferenza dei servizi;
- ✓ con provvedimento finale SUAP n. 109 del 22/11/2018 lo Sportello Unico ha provveduto all'emissione del titolo autorizzazione relativo all'istanza di cui al primo comma delle presenti premesse;
- ✓ con nota prot. n. 3865 del 22/11/2018 lo Sportello Unico ha trasmesso il provvedimento di cui al comma precedente alla ditta proponente e agli enti coinvolti nel procedimento;

considerato che con nota prot. n. 31156 del 04/12/2018, pervenuta a mezzo PEC in data 04/12/2018, la Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali) ha fatto pervenire giudizio positivo di valutazione d'incidenza subordinandolo al rispetto delle misure di conservazione e prescrizioni indicate nell'allegato 1 della nota medesima;

considerato che con nota prot. n. 57015 del 07/12/2018, pervenuta a mezzo PEC in data 07/12/2018, la Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli) ha fatto pervenire il proprio parere di competenza;

sentita la ditta proponente la quale si è resa disponibile all'ottemperanza delle prescrizioni indicate nelle note citate nelle considerazioni di cui sopra;

visto che con i verbali della CDS n. 1 del 21/09/2018 e n. 2 del 22/11/2018 sono state acquisite dallo Sportello Unico le seguenti determinazioni:

- I. nota prot. n. 19416 del 13/08/2018 della Provincia di Biella (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale Servizio Caccia e Pesca *nelle acque interne*);
- II. verbale n. 308 del 31/07/2018 della Commissione Locale per il Paesaggio;
- III. parere espresso durante la 1° e 2° seduta della CDS dal rappresentante del Comune di Vallanzengo (Sig. Paolo Zegna);
- IV. Comune di Callabiana – assenso senza condizioni ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90;
- V. *Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli* – assenso senza condizioni ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90;
- VI. Prefettura di Biella – assenso senza condizioni ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90;
- VII. Regione Piemonte – assenso senza condizioni ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90;

visti:

- il verbale n. 1 del 21/09/2018 della CDS, allegato alla presente quale parte integrate e sostanziale;
- il verbale n. 2 del 22/11/2018 della CDS, allegato alla presente quale parte integrate e sostanziale;
- la nota prot. n. 31156 del 04/12/2018, comprensiva dell'allegato 1, della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali), allegata alla presente quale parte integrate e sostanziale;
- la prot. n. 57015 del 07/12/2018 della Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli), allegata alla presente quale parte integrate e sostanziale;

considerato che si ritiene opportuno un aggiornamento e integrazione del provvedimento finale SUAP n. 109 del 22/11/2018 con l'inserimento delle prescrizioni indicate nelle note:

- prot. n. 31156 del 04/12/2018, comprensiva dell'allegato 1, della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali);
- prot. n. 57015 del 07/12/2018 della Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli);

visti:

- il DPR 160/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

RILASCIA

alla ditta EZ Real Estate SRL, con sede legale a Trivero (BI) in Via Marconi n. 23 – codice fiscale e partita IVA 02574990020, relativamente ai terreni siti nei Comuni di Callabiana e Vallanzengo, viste le note:

- prot. n. 31156 del 04/12/2018, comprensiva dell'allegato 1, della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali);
- prot. n. 57015 del 07/12/2018 della Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli);

il presente provvedimento finale quale aggiornamento e integrazione del provvedimento finale SUAP n. 109 del 22/11/2018.

Nel dispositivo del provvedimento finale SUAP n. 109 del 22/11/2018 viene inserito il punto 13) di seguito **riportato**:

13) dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nelle note:

- prot. n. 31156 del 04/12/2018, comprensiva dell'allegato 1, della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali);
- prot. n. 57015 del 07/12/2018 della Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli).

Restano valide le ulteriori condizioni, prescrizioni, precisazioni e validità temporali indicate nel **provvedimento** finale SUAP n. 109 del 22/11/2018 qualora non in contrasto con quelle indicate nel presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Valle Mosso, **13/12/2018**

Il Responsabile del SUAP
(Nicoletta Beccaro)





**REGIONE
PIEMONTE**
*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli*

*tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it*

Data **7/12/2018**
Protocollo **57015/A1820B**
Classificazione **13.160.70.ATZVI_A1815A/A18000**
Fascicolazione **2085/2018**

AI SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.
PEC:suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it

Alla Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio
Pec:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: L.R. 45/1989 e R.D. 523/1904. PLI 20/2018. Richiedente ditta EZ Real Estate SRL. Realizzazione di una nuova pista forestale trattabile Dosso Grande – Alpe Scheggiola nei comuni di Vallazengo e Callabiana.
Pratica SUAP 392-2018.

Facendo seguito alla nota della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 4/12/2018 avente prot. 31156;

VISTA la nota n. 270 in data 06/08/2018 (ns. prot. di ricevimento n. 36422/A1820B-014) del Suap dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, inerente la convocazione della Conferenza dei Servizi in data 06/09/2018.

VISTA la nota integrativa, pervenuta dal Suap in data 5/12/2018 al prot. 56671/A1820B, contenente gli elaborati integrativi chiesti, dal Settore scrivente, con nota in data 17/08/2018 prot. 37818/A1820B.

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

VISTA la legge regionale 10/2/2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 19, e il Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA la legge regionale 9/8/89, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

VISTA la legge regionale 26/4/2000 n. 44 ed in particolare l'art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

VISTA la legge regionale 8/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

VISTA la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 16/09/2015, prot. n. 46830/A1807A "Disposizioni procedurali in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 9 agosto 1989

n. 45, competenze della **della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica**;

VISTA la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.R. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

VISTA la Circolare PGR n. 3 AMB del 10/9/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";

Si prende atto delle dichiarazioni a firma dello Studio Associato Territorium dei dott. geol. Massimo Biasetti, dott. geol. Barbara Loi e del Dott. For. Claudia Fiammingo Dott. For. Corrado Panelli, datate giugno 2018 e integrate in data 5/12/2018, per quanto di competenza ai sensi della L.R. 45/1989 si esprime

PARERE FAVOREVOLE

ad effettuare le **modificazioni/trasformazioni** del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto, nei comuni di **Vallanzengo e Callabiana**, con una movimentazione di terra di circa 6.400,00 m³ interessando una superficie stimata di circa 16.530,00 mq di cui 14.238,00 boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione rispettando **scrupolosamente** il progetto allegato all'istanza, con le prescrizioni che di seguito si riportano:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo coi disposti del D.M. 17.01.2018;
2. **gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni;** nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la **preparazione dello scavo dovrà essere eseguita** previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere **successivamente utilizzato** per completare il riprofilamento delle scarpate stradali, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed **evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;**
3. dovranno essere realizzati sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dal versante sia dal sedime stradale;
4. **qualora, in corso d'opera, si verifichino movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nella relazione geologica allegata, dovrà essere comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;**
5. i movimenti di materiale, proveniente dagli scavi dovranno essere limitati allo **stretto necessario e conformi al progetto presentato;** l'eventuale materiale di risulta degli **scavi** dovrà essere sistemato e quello in eccedenza smaltito nel rispetto della normativa **vigente;**

6. si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti;
7. occorrerà attenersi **scrupolosamente** alle prescrizioni contenute nella Relazione geologica del giugno 2018 a firma dei tecnici dello studio associato Territorium;
8. il taglio degli alberi e l'**eliminazione delle ceppaie** dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere **strettamente limitato agli esemplari necessari** per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o in mancanza di viabilità il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;
9. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle;
10. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
11. tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere **sistemate** in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente rimboschite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti per **le successive cinque stagioni vegetative**;
12. per la sistemazione delle aree destinate al **deposito temporaneo dei materiali di scotico** e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
13. i **terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati** in attesa del riutilizzo, il **deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili** (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
14. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
15. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
16. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dall'art. 8 della **legge regionale 9.8.89, n. 45**, in quanto trattasi di opera finanziata ai sensi del **PSR 2014-2020 e finalizzata** all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie boscata da trasformare pari a 14238 m², si deroga dalla compensazione di cui all'art. 19 della L.R. 4/09, considerato che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 34/2018 **stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs.**, tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'**autocertificazione e atto notorio** ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello Allegato

C della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Si specifica che il parere ai sensi della L.R. 45/1989 è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Per quanto riguarda l'aspetto idraulico si prende atto della Relazione idraulica e degli elaborati allegati alla richiesta del Suap del 06/08/2018 e delle integrazioni trasmesse in data 5/12/2018 a firma dello studio associato Territorium e per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

in linea idraulica i lavori in oggetto ai sensi del R.D. 523 del 1904 subordinatamente all'**osservanza delle** seguenti prescrizioni:

1. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. i manufatti in calcestruzzo previsti per gli attraversamenti dei rii, individuati negli elaborati allegati alla domanda, dovranno essere realizzati come da documentazione allegata;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;
5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
6. la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, saranno oggetto di specifica e successiva istanza al fine di ottenere la relativa concessione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
7. gli impluvi ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
9. il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
10. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
11. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
12. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2019, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
13. l'Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
14. ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
15. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso

d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

19. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti (D. Lgs 42/2004, ecc.), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
20. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;
21. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito, se dovuto, il parere di compatibilità dei lavori con la fauna acquatica (art. 5 della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010);
22. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
23. la ditta Ez Real Estate s.r.l. prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere, le concessioni demaniali di ogni singolo attraversamento, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
(ing. Giorgetta LIARDO)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 82/2005)

Referenti: Michele Cressano
Fabrizio Stola.